

## CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

18 maggio 2007, n. 393.

### **Conferma T.A.R. Sicilia – Palermo: III Sezione, 24 marzo 2006, n. 695.**

*Per quanto concerne l'uso del diminutivo nell'espressione del voto di preferenza, solo di fronte ad un diminutivo da tutti riferito a un determinato e inequivoco nome di battesimo può ritenersi non necessaria, ai fini della validità, la preventiva indicazione in lista della locuzione "detto". In ogni altro caso l'uso del diminutivo rende nullo il voto espresso.*

*Omissis.*

Diritto. Con l'unico motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nel punto in cui ha ritenuto la validità di tre schede (1 nella sez. III; 1 nella sez. IX; 1 nella sez. XVIII), rinvenute nel corso dell'istruttoria svolta in prime cure, in cui al voto per la lista "... " era stato espresso voto di preferenza per tal "Mimmo ...".

In tesi di parte appellante, almeno tali tre schede avrebbero dovuto essere annullate (con conseguente sottrazione a detta lista di tre voti e di un seggio, che sarebbe invece spettato alla lista "Liberi e forti" di cui il ricorrente è risultato il più votato), perché il nominativo di "Mimmo ..." non corrisponde a nessun candidato di detta lista (in cui era candidato, peraltro, tal Domenico ...).

Le ricordate espressioni del voto di preferenza avrebbero dovuto cioè considerarsi, secondo l'appellante, quali manifestazioni di inequivoca volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio voto, conseguentemente rendendolo nullo.

Il Collegio non ritiene di condividere la tesi di parte appellante.

Fermo restando il principio – che qui non viene, però, in rilievo – che l'apposizione di segni ulteriori o diversi da quelli necessari ad esprimere la propria intenzione di voto rende riconoscibile la scheda e, conseguentemente, la rende nulla, la questione di cui il Collegio è ora chiamato ad occuparsi è invero diversa ed assai più semplice.

Si tratta solo di stabilire se l'indicazione del nome di battesimo di un candidato presente in lista (cioè: Domenico ...) come Mimmo, anziché Domenico, vada ritenuta validamente espressa, o meno.

Nella premessa che l'indicazione del nome di battesimo non è elemento essenziale del voto di preferenza, che di norma (e cioè in assenza di omonimie nei cognomi dei candidati) può infatti esprimersi anche mediante indicazione del solo cognome o di quest'ultimo preceduto dall'iniziale del nome, si tratta di valutare se l'indicazione del diminutivo in luogo del nome di battesimo integri, o meno, un chiaro ed inequivoco segno di riconoscimento da parte dell'elettore.

Il tema si pone, ovviamente, solo al di fuori dei casi in cui il candidato abbia espressamente indicato in lista il proprio pseudonimo (come sarebbe avvenuto se l'interessato si fosse fatto iscrivere in lista come "... Domenico, detto Mimmo"), perché la validità dell'uso del diminutivo o di qualsiasi altro pseudonimo previamente dichiarati ed indicati in lista è fuori discussione.

Ritiene il Collegio che alla questione non vada data una soluzione generale, ma che debba aversi riguardo all'assoluta univocità, o meno, del diminutivo utilizzato dall'elettore in luogo del nome.

Appare indubbio che l'uso di qualunque altro pseudonimo, ove non indicato preventivamente in lista, comporta di per sé la riconoscibilità, e dunque la nullità, del voto espresso dall'elettore.

Per quanto concerne, invece, l'uso del diminutivo, deve aversi riguardo, a tal fine, alla generale diffusione ed utilizzazione di quello indicato dall'elettore in luogo del nome di battesimo del candidato.

Solo di fronte ad un diminutivo univocamente e generalmente da tutti riferito ad un determinato ed inequivoco nome di battesimo (si pensi, esemplificativamente, all'uso di "Sandro" per "Alessandro") può ritenersi non necessaria, ai fini della validità del voto, la preventiva indicazione in lista della locuzione "detto"; mentre in ogni altro caso, in cui possa esserci un qualunque margine di opinabilità (si pensi, esemplificativamente, al diminutivo "Pippo", che è in certi ambiti usato per "Filippo" ed in altri per "Giuseppe"), l'uso del diminutivo rende nullo il voto espresso, in quanto riconoscibile.

Ciò posto in linea astratta, ritiene il Collegio, in riferimento al caso concretamente in esame, che l'uso del nome "Mimmo" in luogo di "Domenico" rientri nella prima delle due ipotesi testé delineate perché universalmente e generalmente utilizzabile, senza alcun margine di equivocità, come diminutivo del nome di battesimo del candidato ... Domenico.

*Omissis.*

